



Legge federale sui diritti politici (Passaggio del voto elettronico all'esercizio ordinario)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del XXX¹,
decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 1976² sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 5 Principi per l'espressione del voto

¹ L'avente diritto di voto può esprimere il suo voto deponendo personalmente la scheda nell'urna, votando per corrispondenza o per via elettronica.

² Il voto è espresso mediante schede ufficiali. Altri mezzi di rilevamento ufficiali sono ad esse parificati.

³ Per il voto alle urne e il voto per corrispondenza le schede non prestampate sono riempite a mano; le schede elettorali prestampate possono essere modificate soltanto a mano.

⁴ *Ex cpv. 6*

⁵ *Ex cpv. 7*

¹ FF
² RS 161.1

Art. 6 Requisiti della procedura di voto

¹ I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per garantire:

- a. il controllo della legittimazione al voto;
- b. il segreto del voto;
- c. lo spoglio di tutti i voti;
- d. che un voto possa essere espresso validamente soltanto una volta;
- e. l'impedimento di abusi.

² I Cantoni provvedono affinché possano votare anche coloro che, per una disabilità o altri motivi, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le operazioni necessarie per votare.

Art. 7 Voto alle urne

¹ Nel giorno della votazione o dell'elezione i Cantoni garantiscono il voto alle urne.

² Possono prevedere il voto anticipato alle urne nei quattro giorni precedenti quello della votazione o dell'elezione.

Art. 8 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ I Cantoni istituiscono una procedura semplice per il voto per corrispondenza.

^{1bis} Garantiscono che l'avente diritto voto possa consegnare la propria scheda di voto in busta chiusa al servizio competente secondo il diritto cantonale.

Art. 8a Voto elettronico

¹ I Cantoni possono consentire agli aventi diritto di voto di votare elettronicamente nelle elezioni e votazioni; a tale scopo necessitano dell'autorizzazione del Consiglio federale.

² Il Consiglio federale disciplina i requisiti dei sistemi di voto elettronico e il loro esercizio.

Art. 8b Verificabilità del voto elettronico e della correttezza dello spoglio dei voti espressi elettronicamente

¹ L'avente diritto di voto che vota elettronicamente deve poter verificare in modo affidabile che il suo voto sia stato trasmesso e registrato secondo la sua volontà.

² I Cantoni provvedono affinché diverse componenti del sistema tra loro indipendenti garantiscano la verificabilità del voto elettronico.

³ Provvedono affinché mediante prove crittografiche sia possibile verificare in modo affidabile nel rispetto del segreto del voto che tutti i voti validi registrati siano stati computati correttamente; le prove devono poter essere verificate con mezzi indipendenti dal sistema.

Art. 8c Pubblicità delle informazioni concernenti il sistema e il suo esercizio

Il funzionamento del sistema di voto elettronico, segnatamente il codice sorgente, e i suoi principali processi operativi sono documentati e resi pubblici.

Art. 8d Autorizzazione per il voto elettronico

¹ Il Consiglio federale rilascia a un Cantone l'autorizzazione per il voto elettronico se:

- a. il sistema di voto elettronico impiegato dal Cantone e il suo esercizio sono certificati;
- b. il Cantone ha documentato i rischi connessi al voto elettronico e tali rischi sono sufficientemente contenuti;
- c. la procedura di voto elettronico è concepita in modo tale che, per quanto possibile, anche gli aventi diritto di voto disabili possano votare autonomamente.

² Dopo aver vagliato tutte le circostanze, il Consiglio federale può sospendere o ritirare l'autorizzazione.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura di autorizzazione e la certificazione.

Art. 8e Iscrizione al voto elettronico

¹ Se dispongono che gli aventi diritto di voto debbano iscriversi per votare elettronicamente, i Cantoni:

- a. possono prevedere che gli aventi diritto di voto iscritti ricevano soltanto i documenti necessari al voto elettronico;
- b. assicurano che gli aventi diritto di voto iscritti possano deporre la propria scheda di voto nell'urna qualora il voto elettronico non fosse possibile;
- c. assicurano che gli aventi diritto di voto iscritti possano revocare la loro iscrizione prima di ogni scrutinio.

² Il Consiglio federale può stabilire le condizioni per la consegna agli aventi diritto di voto del materiale di voto in forma interamente elettronica.

Art. 12 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 e 3

¹ Sono nulle le schede che:

- b. sono riempite non a mano; è fatto salvo il voto elettronico;

² Sono fatti salvi i motivi di invalidità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale o connessi al voto elettronico.

³ *Abrogato*

Art. 38 cpv. 1 lett. c e cpv. 4 e 5

¹ Sono nulle le schede che:

c. sono riempite o modificate non a mano; è fatto salvo il voto elettronico;

⁴ Sono fatti salvi i motivi di invalidità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale o connessi al voto elettronico.

⁵ *Abrogato*

Art. 47 cpv. 1^{ter}

^{1ter} Se il voto elettronico è autorizzato, le candidature presentate all'autorità elettorale cantonale entro il quarantottesimo giorno precedente l'elezione possono essere registrate anche nel sistema per il voto elettronico.

Art. 49 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 e 3

¹ Sono nulle le schede che:

c. sono riempite non a mano; è fatto salvo il voto elettronico;

² Sono fatti salvi i motivi di invalidità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale o connessi al voto elettronico.

³ *Abrogato*

Art. 84 cpv. 2 e 3

² Il Consiglio federale può stabilire direttive per l'impiego di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni e sottometterlo ad autorizzazione.

³ Se le schede di voto o elettorali sono registrate e conteggiate elettronicamente, i servizi competenti secondo il diritto cantonale controllano mediante metodi statistici la plausibilità dei risultati.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.